



PARERE MOTIVATO
n. 200 del 10 Agosto 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato “Taggi di sopra” nel Comune di Limena (PD). Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n. 154 del 02.12.2020.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUUV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUUV;
- La Commissione VAS si è riunita in data 10 agosto 2021 come da nota di convocazione in data 9 agosto 2021 prot. n.354402;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Limena con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.547439 del 18.12.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato "Taggi di sopra";

EVICENZIATO che la Commissione Regionale per la VAS con parere n. 154 del 2.12.20 aveva disposto che *"il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla "Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato "Taggi di sopra – Ambito C2.2/01" in Comune di Limena, debba essere, per le motivazioni di cui in premessa, approfondito e completamente rielaborato al fine di renderlo coerente e congruente con tutta la documentazione di Piano, nonché con quanto previsto negli studi specialistici forniti a supporto. Significando che, sotto il profilo istruttorio, il nuovo documento dovrà essere redatto in modo corretto e inequivocabile, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Per quanto riguarda gli studi specialistici è doveroso, ai fini di una completa analisi di sostenibilità ambientale, che i relativi approfondimenti e le relative indagini specialistiche siano assunti nel RAP e valutati, con riferimento al contesto dello stato attuale dell'ambiente e, successivamente, in considerazione dell'evoluzione dello stesso a seguito degli effetti generati dalle azioni di Piano. Si ribadisce, comunque, che l'assunzione degli studi specialistici non deve limitarsi ad un mero recepimento, bensì deve risultare integrata nelle considerazioni del Valutatore del RAP.*

La versione rielaborata del Rapporto Ambientale Preliminare verrà, a seguito di nuova riproposizione, inviata alle autorità ambientali per il parere di competenza";

RITENUTE le integrazioni inviate con note acquisite al prot. regionale al n. 215817 del 11/05/2021 e al n. 227507 del 18/05/2021 sostanziali;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.89977 del 9.06.21 acquisito al prot. reg. al n.261586 del 9.06.21 dell'ULSS6;
- Parere n.60944 del 5.07.21 acquisito al prot. reg. al n.303899 del 5.07.21 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 27/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto della verifica di assoggettabilità è la "Variante al piano urbanistico attuativo denominato 'Taggi di Sopra' - Ambito C2.2/01", adottata dall'Amministrazione comunale di Limena con DGC n. 166 del 23.10.2019;

PRESO ATTO CHE la proposta di variante in esame prevede un nuovo assetto urbanistico dell'area di Piano, più aderente alle attuali esigenze di mercato e che, nel rispetto delle prescrizioni del vigente PI/PRG, consente l'attuazione degli interventi per singoli comparti funzionali. La proposta si sostanzia in un'ampia opera di urbanizzazione di tipo residenziale alla quale si accederà da via Sabbadin attraverso un unico accesso costituito da un asse stradale principale (la nuova strada di lottizzazione).



La nuova strada di lottizzazione è posta a servizio, attraverso degli assi secondari, di undici comparti edificatori (identificati con le lettere: A – B – C – D – E – F – G – H – I – L – M) che verranno realizzati seguendo un preciso ordine cronologico partendo dal comparto H. Il comparto M, di proprietà comunale, potrà essere realizzato anche in concomitanza al comparto H. Ogni comparto, di volta in volta, realizzerà la relativa porzione delle opere di urbanizzazione in comune. L'ambito interessato dal Piano in questione presenta una superficie complessiva di 96.679 mq, dei quali 90.853 relativi alla parte di iniziativa privata. Complessivamente, l'attuazione della Variante n. 2 al PUA, comporterà la realizzazione di una volumetria di circa 113.566 mc, di cui 90.853 mc imputabili all'iniziativa privata. Il carico antropico stimato sarà di n. 757 abitanti. Tale realizzazione per stralci prevede uno sviluppo completo della lottizzazione nell'arco di 10 anni.

RILEVATO CHE la versione rielaborata del Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), presentata nel contesto della presente verifica di assoggettabilità, è stata sviluppata secondo i criteri e le finalità indicate dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e in coerenza quanto contenuto nel parere motivato VAS n. 154 del 02.12.2020, consentendo di delineare un quadro ambientale sufficientemente rappresentativo dello stato di fatto, di verificare la coerenza della proposta con la strumentazione sovraordinata e di stimare i possibili effetti indotti dalla trasformazione;

RITENUTO che le informazioni, le analisi, le valutazioni e le stime contenute nella versione rielaborata del RAP esaminato, risultino congruenti con quanto espresso nel parere motivato VAS n. 154 del 02.12.2020 e sufficienti a consentire, allo stato, la formulazione di un compiuto giudizio di sostenibilità ambientale sulla proposta in esame;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 10 Agosto 2021, dalla quale emerge che la "Variante al piano urbanistico attuativo denominato 'Taggì di Sopra' - Ambito C2.2/01" non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione, di tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP rielaborato e nelle relazioni specialistiche ad esso allegate (Relazione idraulica, Relazione Geologica, Studio di Impatto Viabilistico, Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Relazione Tecnico Illustrativa) e delle indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati nonché nella Relazione Vinca;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variante al piano urbanistico attuativo denominato «Taggì di Sopra» - Ambito C2.2/01" del Comune di Limena, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. devono essere messe in atto le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto ambientale preliminare rielaborato e nelle relazioni specialistiche ad esso allegate (Relazione idraulica, Relazione Geologica, Studio di Impatto Viabilistico, Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Relazione Tecnico Illustrativa);
2. devono essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate;
3. devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 89 del 20/04/2016 della Commissione Regionale VAS.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 5 pagine